

DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE NEGLI AATTCC ABRUZZESI anno 2019

1. Gli Ambiti territoriali di caccia, per l'esercizio dell'attività di prelievo selettivo della specie Cinghiale, devono attenersi al presente Disciplinare.
2. Il prelievo in selezione è consentito nei tempi stabiliti dalla DGR 762/18, dal 01.01.2019 al 30.09.2019 da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto, per cinque giornate settimanali con esclusione dei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì),.
3. Ogni cacciatore di selezione abilitato al prelievo selettivo del Cinghiale (*lettera c, comma 1, art. 3, R.R 1/2017*) e riconosciuto dalla Regione Abruzzo ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art 3 del R.R 1/2017, iscritto o ammesso all'ATC, è tenuto a rispettare quanto previsto nel Piano di prelievo approvato dalla Regione.
4. Al fine di rendere sostenibile l'esercizio della caccia di selezione al Cinghiale con gli obiettivi di tutela dell'Orso bruno marsicano e di consolidamento e incremento della sua presenza nel territorio abruzzese, il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, attraverso l'Ufficio Coordinamento e Gestione del Prelievo Venatorio ed Implementazione dell'Osservatorio Faunistico, su eventuali segnalazioni della Rete di Monitoraggio Orso bruno marsicano del PATOM, coordina e dispone per ogni ATC, specifiche integrazioni e modifiche, anche a carattere temporaneo rispetto al presente disciplinare. Tali modifiche, nei siti Natura 2000 ricadenti nell'ATC, vanno concertate con gli Enti gestori.
5. Gli AATTCC che includono territori in ZPE/AC del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, in ZPS o nei SIC con presenza dell'Orso bruno marsicano di cui al Calendario Venatorio regionale, integrano il presente disciplinare concordando le modifiche o le aggiunte con gli enti gestori delle singole aree protette o SIC. Nella ZPC le modalità vanno concordate con La Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio.
6. La caccia di selezione è praticata nella forma individuale all'aspetto.
7. Nel prelievo di selezione è vietato l'uso di qualsiasi tipo di cane, eccezion fatta per i cani da traccia abilitati e riconosciuti dall'ENCI, che possono essere utilizzati dai conduttori di ausiliari con funzione di cane da traccia riconosciuti dalla Regione Abruzzo (*lettera f, comma 1, Art. 3 R.R. 1/2017*) esclusivamente per il recupero degli animali feriti.
8. Per la caccia di selezione sono utilizzate le armi a canna rigata munite di ottica di mira previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 del R.R. 1/2017.
9. È consentito l'esercizio della caccia di selezione su terreni coperti da neve ai sensi della lettera m dell'art. 21 della L. 157/92 (così come modificata dalla L. 116/2014), e secondo le modalità previste dal presente disciplinare.
10. Prima dell'inizio della stagione di prelievo, l'ATC nomina un Referente per la Caccia di Selezione (RCS) e due vice referenti (vice RCS) scelti tra i nominativi indicati dai cacciatori di selezione assegnati alle singole zone di caccia al Cinghiale ed alla zona non vocate.

11. L'ATC ha il compito di coordinare l'attività di caccia di selezione con la programmazione ed il controllo delle uscite. I cacciatori di selezione hanno l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e delle altre attività ed opere gestionali richieste dall'ATC.

12. La pianificazione territoriale della caccia di selezione al Cinghiale deve essere comunicata agli organi di vigilanza da ciascun ATC.

13. La mancata, o negligente, partecipazione da parte dei cacciatori alle attività programmate dagli ATC è da considerarsi infrazione di carattere grave ed è sanzionata con apposito provvedimento della Regione (comma 8 art. 6 RR 1/2017) che può prevedere la sospensione temporanea fino ad una intera stagione venatoria dell'autorizzazione al prelievo.

14. L'RCS e due suoi vice per l'organizzazione del prelievo venatorio di selezione al Cinghiale collaborano con l'ATC.

15. L'RCS e i suoi vice devono assicurare:

- a. il passaggio di informazioni e il coordinamento tra l'ATC e i selegacciatori assegnati alla singola zona di caccia di cui sono referenti;
- b. efficienza nell'organizzazione dei censimenti e nello svolgimento delle attività di gestione del Cinghiale richieste dall'ATC;
- c. l'efficace organizzazione delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti;
- d. la verifica ed il controllo biometrico dei capi abbattuti secondo le modalità stabilite dagli ATC;
- e. la pronta reperibilità di almeno due persone tra il referente di distretto ed i suoi collaboratori in ogni giornata di caccia durante i periodi di prelievo;
- f. l'aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti;
- g. la gestione e la manutenzione delle apposite bacheche di macroarea/zone di caccia e dell'area non vocata.

16. L'RCS assicura l'invio delle informazioni dell'attività di cui al punto 15 all'ATC.

17. L'ATC deve garantire per ciascuna zona di caccia ricadente nell'area vocata e per l'area non vocata la raccolta dei dati biometrici.

18. Gli ATC possono prevedere forme di compensazione a beneficio degli RCS, dei vice RCS e dei rilevatori biometrici attraverso un incremento di capi da abbattere a questi assegnati.

19. L' ATC, nel rispetto del Piano di prelievo, stabilisce per i singoli cacciatori di selezione, nell'area vocata, il numero e la classe sociale (in termini di sesso ed età) dei capi da abbattere; tale assegnazione, ove numericamente inferiore rispetto ai cacciatori ammessi al prelievo, avviene in base alla creazione di specifiche graduatorie basate su dei criteri meritocratici e di priorità, garantendo la rotazione nell'attribuzione delle diverse classi d'abbattimento in funzione dei capi assegnati negli anni precedenti, in ordine a:

- a. l'iscrizione all'ATC di appartenenza;
- b. la partecipazione ai censimenti ed alle altre attività di gestione;

- c. ulteriori criteri meritocratici (come ad esempio il supporto nelle attività di prevenzione danni in agricoltura, supporto ai tecnici nei sopralluoghi, l'efficienza nella realizzazione dei prelievi assegnati, ecc.).
20. I capi da abbattere, nelle aree vocate e nelle aree non vocate, sono assegnati in modo nominale ai singoli cacciatori di selezione abilitati, iscritti e ammessi all'ATC.
21. Le fascette numerate inamovibili da inserire nel Tendine d'Achille dell'arto posteriore del capo immediatamente dopo l'abbattimento sono fornite ad ogni cacciatore di selezione ammesso al prelievo dall'ATC, così come la modulistica per il prelievo in selezione che consta in:
- a. Scheda di autorizzazione al prelievo (Allegato A);
 - b. Scheda di abbattimento (Allegato B);
 - c. Scheda di intervento con il cane da traccia (Allegato C).
22. Al fine dell'incremento della sicurezza, durante l'azione di caccia di selezione, ogni cacciatore è obbligato ad indossare un indumento (giacca o gilet) di colore arancione ad alta visibilità.
23. Durante il periodo consentito della caccia programmata, nelle zone assegnate alle squadre, la caccia di selezione può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona, previa comunicazione al caposquadra.
24. Ogni cacciatore di selezione ammesso al prelievo del Cinghiale dall'ATC è assegnato per la caccia di selezione ad una zona di caccia (ZC) ricadente nella macroarea dell'area vocata o nell'area non vocata .
25. Ogni cacciatore di selezione abilitato al prelievo del Cinghiale iscritto all'ATC inoltra domanda scritta all'ATC (su modulo precompilato) con richiesta di assegnazione ad una ZC o all'area non vocata secondo le modalità stabilite dagli ATC; il modulo di richiesta è fornito dall'ATC che deve provvedere alla sua pubblicazione ed alla sua diffusione tra i propri iscritti e ammessi.
26. L'assegnazione alle ZC ricadenti nelle macroaree avviene sulla base del seguente ordine dei richiedenti:
- a. cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia in braccata che operano nelle medesime;
 - b. agricoltori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione al Cinghiale i cui terreni di proprietà e conduzione ricadono all'interno della ZC richiesta;
 - c. cacciatori di selezione residenti nei confini amministrativi del comune in cui ricade la ZC richiesta;
 - d. cacciatori di selezione iscritti all'ATC;
 - e. cacciatori di selezione ammessi all'ATC.
27. Non sono ammesse richieste di assegnazione alle ZC ricadenti nelle macroaree di un ATC da parte di cacciatori di selezione iscritti ad una squadra di caccia in braccata in un altro ATC abruzzese.
28. L'assegnazione alle zone non vocate avviene sulla base del seguente ordine dei richiedenti:

- a. agricoltori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione al Cinghiale i cui terreni di proprietà e conduzione ricadono all'interno della zona richiesta;
- b. cacciatori di selezione non iscritti a squadre in braccata residenti nei confini amministrativi del comune in cui ricade la zona richiesta;
- c. cacciatori di selezione non iscritti a squadre in braccata;
- d. cacciatori di selezione iscritti a squadre in braccata.

29. Il numero minimo e massimo di assegnazione dei cacciatori di selezione alle ZC e alla zona non vocata, sono stabiliti dal Comitato di Gestione dell'ATC prima dell'avvio della caccia di selezione.

30. Nell'area non vocata:

- a. da parte dell'ATC non si applica alcuna limitazione quantitativa nell'assegnazione a ciascun selegacciatore dei capi da abbattere;
- b. i capi di cui alla lettera precedente sono assegnati senza distinzione in sesso e classi di età;
- c. ciascun selegacciatore riceve dall'ATC, in prima assegnazione, n. 4 fascette;
- d. ad ogni abbattimento realizzato l'ATC contestualmente alla sua comunicazione da parte selegacciatore, consegna a questo un'altra fascetta.

31. Gli ATC, d'intesa con l'Ufficio Coordinamento e Gestione del Prelievo Venatorio della Regione e sentita la Polizia Provinciale in avvalimento, dopo il 26 maggio, sulla base dello stato di attuazione del piano di prelievo nella singola zona di caccia assegnata alla squadra, valuta l'opportunità di consentire l'accesso nelle suddette zone anche ai selegacciatori non iscritti a squadre, nel numero massimo di 4 per ogni zona di caccia. L'accesso è subordinato al preventivo completamento degli abbattimenti dei capi assegnati per la zona non vocata. I cacciatori non iscritti alle squadre operano nelle ZC ricadenti in aree vocate a rotazione. Ogni tre uscite consecutive nella stessa ZC sono tenuti a effettuare almeno due uscite in un'altra ZC. L'ATC nella bacheca delle prenotazioni deve indicare il numero dei cacciatori non iscritti alla squadra che possono operare giornalmente e riservare uno spazio per gli stessi. L'ATC ha l'obbligo di consegnare ai suddetti cacciatori n. 4 fascette. Al raggiungimento dei quattro prelievi l'ATC è tenuto a riconsegnare agli stessi ulteriori fascette, fino al raggiungimento del piano di prelievo disposto dalla regione. Qualora l'ATC non provvede a riservare l'apposito spazio in bacheca per i selegacciatori non iscritti a squadre e a consegnare ad essi le fascette, provvederà direttamente la Polizia Provinciale ad organizzare e garantire le uscite.

32. Nel caso in cui in una ZC di macroarea non operino selegacciatori iscritti alla squadra assegnataria della medesima, l'ATC provvede ad assegnare a questa almeno cinque selegacciatori non iscritti ad alcuna squadra che operano secondo la rotazione di cui al punto precedente.

33. L'ATC suddivide ogni ZC e ogni zona non vocata in "sottozona" di caccia al Cinghiale; l'estensione di ogni sottozona varia in relazione alle caratteristiche ambientali e di copertura vegetale, di norma tra 2 e 500 ettari.

34. Fatti salvi i punti 31 e 32, l'esercizio della caccia di selezione da parte del selegacciatore si svolge all'interno delle sottozone della ZC e delle sottozone dell'area non vocata a cui il cacciatore è stato assegnato per la stagione venatoria.

35. È fatto divieto di sparare da o in altre sottozone diverse da quella in cui il cacciatore si è registrato per l'uscita di caccia.

36. Prima di iniziare l'azione di caccia in selezione il cacciatore deve obbligatoriamente registrare la propria "uscita di caccia" presso la bacheca (o le bacheche) di riferimento predisposte dall'ATC per singola macroarea o ZC e per l'area non vocata. Nella bacheca sarà presente un "registro di bacheca" (Allegato D) in cui dovrà essere compilato in ordine: data di uscita, nominativo (lettere maiuscole), sottozona di appostamento, modello e targa veicolo utilizzato, ora di registrazione, firma prima dell'appostamento, ora di rientro e firma obbligatoria alla fine dell'azione di caccia. La gestione della bacheca è affidata agli RCS. L'ubicazione delle bacheche di riferimento per ogni macroarea o ZC e per l'area non vocata sarà comunicata dall'ATC alla Regione e alla Polizia provinciale con relativa consegna delle chiavi, prima dell'avvio dei prelievi. Le bacheche possono essere sostituite da piattaforme informatiche purché contengano tutte le informazioni di cui sopra e siano accessibili agli organi di vigilanza.
37. Una volta registrato in bacheca il seletcacciatore non può abbandonare in alcun modo la sottozona a cui si è registrato senza prima essere ritornato alla medesima bacheca ed aver apposto l'orario e la firma di rientro.
38. E' considerata "uscita di caccia" sia l'uscita condotta all'alba, sia quella al tramonto; ovvero in una giornata di caccia è possibile realizzare due uscite di caccia. L'uscita di caccia all'alba termina alle ore 11.30.
39. La prenotazione presso le bacheche può essere effettuata a partire da due prima dell'alba per le uscite mattutine e due ore prima del tramonto per le uscite serali. I singoli orari, ricompresi nel predetto arco temporale, saranno definiti dagli ATC.
40. Ogni cacciatore di selezione, dopo 5 uscite di caccia continuative, è tenuto a rispettare un turno di sospensione giornaliero del prelievo, includendo, quindi, sia l'uscita all'alba, sia quella al tramonto.
41. In caso di particolari situazioni di rischio potenziale e reale di danneggiamento alle coltivazioni L'ATC può richiedere ad un cacciatore di selezione di operare il prelievo in una sottozona diversa. La comunicazione è concordata preventivamente anche con il RCS.
42. Nella caccia di selezione il tiro deve essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio, solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che, in caso di mancato raggiungimento del bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto.
43. Gli spostamenti all'interno della sottozona assegnata e il raggiungimento dei siti fissi di appostamento e di sparo devono essere realizzati con arma scarica e in custodia.
44. Durante l'azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé (oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti:
 - a. Scheda di autorizzazione al prelievo (Allegato A);
 - b. Scheda di abbattimento (Allegato B);
 - c. Scheda di intervento con il cane da traccia (Allegato C).
 - d. Il/i contrassegno/i (fascetta/i) inamovibile/i numerato/i fornito/i dall'ATC;

e. Il certificato di taratura della carabina annuale.

45. Nel caso di ferimento del capo, il capo è considerato abbattuto, e il cacciatore deve:

- a. attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di lasciare la postazione fissa;
- b. recarsi sull'*anschluss* dove dovrà essere posizionato un oggetto visibile e ben riconoscibile a distanza (fazzoletto, nastro ad alta visibilità, ecc.);
- c. limitare la ricerca del capo ferito e dei segni di caccia solo agli spazi aperti e con buona visibilità circostanti l'*anschluss* e per un raggio massimo di 100 metri dallo stesso. La ricerca non deve mai compromettere l'eventuale e successiva azione del cane da traccia;
- d. contrassegnare il punto di ingresso del capo ferito nel bosco o in ogni altro ambiente chiuso (dove l'azione di ricerca dovrà terminare) e immediatamente attivare il Servizio di recupero del capo ferito contattando l'RCS, o il vice RCS o gli agenti di Polizia Provinciale che forniranno le indicazioni e i numeri di telefono utili a contattare i conduttori di cani da traccia.

46. Nel caso di abbattimento del capo il cacciatore deve:

- a. attendere circa 15 minuti dallo sparo tenendo sotto controllo il capo;
- b. apporre, immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, la fascetta inamovibile nel Tendine di Achille dell'arto posteriore;
- c. compilare, prima di trasportare il capo con qualsiasi mezzo, la scheda di abbattimento inserendo le informazioni subito reperibili (codice fascetta, sesso e classe di età) e, successivamente, comunque entro e non oltre 12 ore dall'abbattimento, completandola con l'ausilio del rilevatore biometrico delle informazioni rimanenti (età in mesi dalla mandibola, peso eviscerato, eventuale peso pieno, numero feti, misure biometriche, note, ecc.);
- d. comunicare tempestivamente l'abbattimento all'RCS o ad uno dei suoi vice RCS, anche via telefono o sms;
- e. recarsi, entro e non oltre due ore dalla realizzazione del prelievo, nella bacheca di riferimento in cui è individuata la sottozona di caccia in cui ha realizzato l'abbattimento e trascrivere le informazioni richieste nell'apposito registro di bacheca (Allegato D).

47. In caso di abbattimento di capi che presentino anomalie fisiche evidenti (ferite, lesioni, anomalie del mantello, ecc.) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'ASL competente per territorio.

48. Per le indagini trichinoscopiche ogni seleggiatore è tenuto a raccogliere e a portare in visione alla ASL veterinaria più vicina l'intera corata dell'animale abbattuto (fegato, polmoni, cuore, trachea e lingua) con annesso muscolo diaframmatico non separato dalla stessa. Il veterinario provvede all'ispezione visiva della corata ed alla separazione totale da questa del muscolo diaframmatico presente. Ovvero, la corata può essere riconsegnata al cacciatore solo se privata integralmente del diaframma e dei frammenti di esso. Per motivi organizzativi le ASL possono disporre modalità di conferimento differenti in accordo con l'Ufficio Coordinamento e Gestione del prelievo venatorio ed implementazione dell'osservatorio faunistico venatorio della Regione Abruzzo.

49. Ogni capo abbattuto deve essere visionato entro e non oltre 24 ore dall'abbattimento dall'RCS o da uno dei suoi vice, che provvede a:

- a. verificare la correttezza del prelievo effettuato;
- b. realizzare 2 fotografie (digitali) del capo prelevato (la cui consegna può essere richiesta dall'ATC) di cui:
 - n. 1 fotografia per intero, con l'animale posto su un fianco e con la fascetta ben visibile;
 - n. 1 fotografia per intero in posizione supina (disteso sulla schiena) con organi genitali ben visibili.
- c. verificare la compilazione corretta e completa della scheda di abbattimento anche nelle parti riservate al rilevatore biometrico;
- d. firmare la scheda di abbattimento;
- e. ritirare la scheda di abbattimento.

50. Prima della verifica da parte dell'RCS o di un vice RCS il capo abbattuto può essere solo eviscerato e non deve essere in alcun modo spellato e/o sezionato.

51. Gli RCS dovranno far pervenire all'ATC entro l'ultimo giorno di ogni mese.

- a. le schede di autorizzazione al prelievo (Allegato A) ritirate;
- b. le schede di prelievo (Allegato B) ritirate, insieme al risultato delle analisi trichinoscopiche di ogni capo abbattuto e le fotografie dei capi abbattuti (con indicazione in calce sulle fotografie o in allegato alle stesse, del sesso e della classe di età e del numero di fascetta inamovibile utilizzata).
- c. le schede di intervento con il cane da traccia eventualmente compilate.

In ogni caso, ogni volta che l'ATC lo richieda l'RCS è tenuto a comunicare l'elenco dei capi abbattuti e a consegnare tutte le schede compilate e il materiale in suo possesso.

52. E' vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato nominativamente per il periodo indicato o nei periodi e nei giorni indicati dall'ATC (ad esempio in concomitanza con i censimenti primaverili del Cinghiale o di altre specie).

53. Entro la data di validità del Piano di prelievo, o in alternativa nella data stabilita annualmente dall'ATC, ogni cacciatore di selezione con capo assegnato e non ancora abbattuto deve riconsegnare all'ATC le fascette inamovibili non utilizzate.

54. Nel caso in cui un cacciatore dopo 15 uscite di caccia non abbia realizzato alcun prelievo, l'ATC insindacabilmente e inderogabilmente può, sentito l'RCS, riassegnare tutto il piano di prelievo o un'aliquota dello stesso ad altro cacciatore assegnato anche ad un'altra ZC o all'area non vocata.

55. I cacciatori di selezione, qualora si rendessero responsabili di comportamenti illeciti, sia con riferimento alla vigente normativa venatoria sia con riferimento alle disposizioni del presente disciplinare saranno sottoposti a procedimento sanzionatorio. Per quanto concerne le competenze dell'ATC, saranno sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Comitato di gestione dell'ATC, che potrà prevedere la sospensione dal prelievo in selezione da un minimo di 1 giornata di caccia ad un massimo di sospensione permanente dal prelievo selettivo; per quanto compete alla Regione, le fattispecie comportamentali saranno segnalate alla stessa dall'ATC per i provvedimenti di sua competenza.

56. Per l'anno 2019, nelle more della formazione-abilitazione degli operatori abilitati al rilevamento biometrico (lett. h, comma 8 del RR 5/2014), i rilievi biometrici possono essere effettuati anche dai selecontrollori/selecacciatori, individuati dagli RCS.

57. Qualora la Polizia Provinciale verifichi il mancato rispetto dei piani di prelievo nelle ZC delle aree vocate e nell'area non vocata interviene organizzando autonomamente e direttamente le uscite dei selecacciatori avvalendosi dei selecacciatori non iscritti a squadre di caccia o sospendendo la caccia di selezione e intervenendo in attività di controllo.

58. Nelle more di abilitazione dei conduttori di cane da traccia (lettera f, comma 1, Art. 3, R.R. 1/2017), gli agenti della Polizia provinciale possono eseguire il recupero dei cinghiali feriti con l'ausilio di cani valutati idonei al lavoro su traccia dall'ENCI.

NB: per i riferimenti normativi delle disposizioni di cui al presente disciplinare si rimanda a i contenuti del Regolamento Regionale n. 1/2017.

ALLEGATO 1

Modalità specifiche di esercizio della caccia di selezione al Cinghiale da adottare per la salvaguardia dell'Orso bruno marsicano nella ZPE e nella ZPC del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e nei SIC con presenza dell'Orso bruno marsicano di cui al Calendario Venatorio regionale 2017-2018

- I. Modifica delle cartografie riportanti le sottozone per la caccia di selezione (v. art. 26) per il posizionamento dell'operatore in caccia di selezione, con eliminazione di tutte le sottozone non adeguate per l'appostamento fisso, ovvero tutte le celle in cui si ha più del 50% occupato da tipologie vegetazionali "chiuse" bosco/macchia/arbusteto. Possono essere individuati anche punti fissi dove posizionare le altane.
- II. Indicazione a priori, ed in accordo con il PNALM, o l'Ente gestore del SIC "Orso", delle singole sottozone che i cacciatori di selezione possono utilizzare per la caccia di selezione.
- III. Eventuale sospensione della caccia di selezione nei mesi di maggio e giugno se richiesti dall'Ente Parco per la ZPE/AC o all'Ente gestore del SIC Orso; nel mese di giugno l'intervento in caccia di selezione potrà essere effettuato esclusivamente su richiesta di intervento a causa di danneggiamenti in agricoltura, previa comunicazione all'Ente Parco o all'Ente gestore del SIC Orso ed accertamento dell'assenza dell'orso nei pressi della zona danneggiata.
- IV. Sospensione della caccia di selezione su segnalazione del PNALM o dell'Ente gestore del SIC "Orso", in caso di zone particolarmente sensibili o in cui venga segnalata la presenza dell'Orso; l'ATC in questi casi provvede automaticamente alla sospensione della caccia di selezione con tempestiva comunicazione a tutti i seleccacciatori di interdizione delle sottozone indicate.
- V. Riattivazione del prelievo nelle sottozone al punto IV. solo su indicazione del PNALM o dell'Ente gestore del SIC "Orso".
- VI. Il cacciatore che opera nella ZPE e nella ZPC del PNALM o nei SIC "Orso" è obbligato, oltre alla registrazione delle uscite di caccia nelle bacheche (v. art. 29) a comunicare preventivamente la propria posizione tramite email (o altro metodo concertato) inviata all'ATC e al PNALM o all'Ente gestore del SIC "Orso".
- VII. L'elenco con i nominativi, gli indirizzi di residenza ed i recapiti telefonici dei cacciatori di selezione operanti in ZPE e ZPC del PNALM o nei SIC "Orso" è comunicato prima dell'avvio della caccia di selezione agli organismi di controllo (Regione, Polizia Provinciale, Sorveglianza PNALM, Carabinieri Forestali).
- VIII. È fatto obbligo al cacciatore di selezione di segnalare al PNALM o all'Ente gestore del SIC "Orso" l'eventuale avvistamento di esemplari di Orso.
- IX. È fatto obbligo all'ATC informare il PNALM o l'Ente gestore del SIC "Orso" di eventuali positività patologiche riscontrate tramite le analisi sanitarie obbligatorie sui cinghiali abbattuti.